

CORTE EFTA

Richiesta di parere consultivo della Corte EFTA nella causa pendente davanti al tribunale distrettuale di Reykjavik — Alda Viggósdóttir contro Poste Islandesi (Íslandspóstur hf.)

(Causa E-3/01)

(2001/C 237/04)

Si richiede alla Corte EFTA un parere consultivo sulle seguenti questioni:

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187/CEE del Consiglio debba essere interpretato nel senso che la trasformazione di un ente di proprietà dello Stato in società a responsabilità limitata totalmente posseduta dallo Stato costituisce un trasferimento ai sensi di tale disposizione;
- 2) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 77/187/CEE del Consiglio debba essere interpretato nel senso che esso vieta di prevedere, in un contratto di lavoro subordinato concluso in connessione con un trasferimento ai sensi dell'articolo 1 della direttiva, condizioni riguardanti la fine del rapporto di lavoro meno vantaggiose rispetto a quelle di cui godeva il lavoratore prima del trasferimento.

PARERE CONSULTIVO DELLA CORTE

del 14 giugno 2001

nella causa E-6/00 (richiesta di parere consultivo del tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein): Dott. Jürgen Tschannett

(Diritto di stabilimento — Regola dello studio professionale unico — Giustificazione per motivi fondamentali d'interesse generale)

(Conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, solo i testi in inglese e tedesco fanno fede)

(2001/C 237/05)

Nella causa E-6/00: richiesta presentata alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, dal Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (tribunale amministrativo del Principato del Liechtenstein), di un parere consultivo nella causa pendente davanti a quest'ultimo del dott. Jürgen Tschannett, sull'interpretazione dell'articolo 31 dell'accordo SEE, la Corte, composta da: Thór Vilhjálmsson, presidente, Carl Baudenbacher e Per Tresselt (giudice relatore), giudici; e Gunnar Selvik, cancelliere, ha emesso parere consultivo il 14 giugno 2001, il cui dispositivo recita:

La disposizione normativa nazionale di una parte contraente dell'accordo SEE che prevede che un medico non possa esercitare in più di uno studio professionale, a prescindere dalla sua dislocazione, è incompatibile con l'articolo 31 dell'accordo SEE.
